



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0002069/RIN del 09/03/2015

Alla Città di Caiazzo  
Piazzetta Martiri Caiatiti n. 1  
CAP 81013  
FAX 0823-868000

Al Comando Carabinieri  
NOE di Caserta  
Via Don Bosco ang. Via Renella  
CAP 81100 Caserta  
FAX 0823/324952

Oggetto: Raccolta differenziata di plastica attivata da soggetti privati presso i supermercati del territorio comunale. Quesito.

In riferimento alla vostra nota 854 del 23 gennaio u.s. con la quale avete richiesto a questo Ufficio di fornire un chiarimento in merito alla legittimità della installazione, da parte di soggetti privati presso alcune strutture di vendita sul territorio di codesto Comune, di macchinari eco-compatibili per la raccolta delle bottiglie in plastica, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che i rifiuti costituiti da bottiglie di plastica sono rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 218 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 152/06. In particolare si tratta di rifiuti che derivano da imballaggi primari ovvero quelli concepiti in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (articolo 218 lettera b)).

Essi costituiscono pertanto rifiuti domestici ai sensi dell'articolo 184 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 152/06 in quanto provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Dal momento che i rifiuti domestici sono classificati come rifiuti urbani ai sensi del medesimo articolo 184 comma 2 lettera a), essi sono gestiti dai Comuni in regime di privativa, ai sensi dell'articolo 198 comma 1 del medesimo decreto e risultano indispensabili ai fini del raggiungimento da parte dei Comuni delle percentuali di raccolta differenziata e riciclaggio.

Inoltre le operazioni di gestione dei rifiuti, ivi incluse lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto, devono avvenire nel rispetto delle norme dettate in materia dal decreto legislativo 152/06 ed in particolare delle disposizioni in merito all'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (articolo 212), alla tenuta dei registri di carico e scarico (articolo 190) ed alla compilazione del formulario di identificazione rifiuti (articolo 193). Anche lo stoccaggio dei rifiuti, ancorché avvenga su suolo privato, è soggetto ad autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Pertanto per tutto quanto sopra detto, l'installazione di macchinari per la raccolta di rifiuti presso strutture di vendita ed il trasporto e la gestione dei rifiuti raccolti effettuata da soggetti privati, diversi dal Comune, dal gestore del servizio pubblico o dai soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente quali Consorzi di recupero di imballaggi o sistemi collettivi o individuali di recupero di pile ed accumulatori o RAEE ecc., costituiscono violazione della normativa vigente in materia di rifiuti.

Ferri restando gli obblighi di autorizzazione, l'attività in oggetto potrebbe essere svolta solo previo consenso del Comune proprietario dei rifiuti in questione, ad esempio mediante la stipula di una apposita convenzione.

La presente nota è indirizzata anche a codesto Comando dei Carabinieri, Nucleo Operativo Ecologico di Caserta per le valutazioni ritenute opportune.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mariano Orillo)